

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di febbraio 2024

Santa Lucia di Piave, li 14 febbraio 2024

Oggetto : Visto di Conformità 2024

Gentile Cliente

Modelli Unici , Iva , Irap e Visto

I **crediti fiscali** derivanti dalla **dichiarazione fiscale (redditi ed iva , anche periodiche)** , di importo superiore ai **5.000 euro** per poter essere **compensati** con modello F24 dal contribuente, necessitano dell'apposizione del **visto di conformità** in dichiarazione dei redditi. Questo è quanto ha previsto l'articolo 1, comma 574, della Legge n. 147/2013.

Il **visto di conformità** si applica alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito e riguarda le compensazioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, vale a dire le **compensazioni "orizzontali"** che avvengono nel modello F24.

L'apposizione della conformità è uno strumento posto a **tutela dei crediti erariali**, attraverso la verifica della corretta applicazione delle norme tributarie, demandato a soggetti esterni all'Agenzia delle Entrate (professionisti). In particolare, il visto legato alla conformità documentale è necessario per l'utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'art. 3 del DPR n. 602/73, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, Irap ed Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Modelli 730 E Visto

In relazione ai **modelli 730**, i CAF o professionisti sono obbligati a rilasciare il **l'apposizione di conformità** documentale, quindi non occorre richiedere l'apposizione di uno specifico visto qualora si voglia utilizzare in compensazione, mediante indicazione nel quadro I, un credito di importo superiore a 5.000 euro.

Superbonus 110% E Visto Di Conformità

Il rilascio del visto di conformità è stato previsto anche in caso di esercizio dell'opzione per lo **sconto in fattura** o la cessione del credito di imposta, in relazione agli interventi che danno diritto al c.d. **superbonus 110%** (artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 e circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2020 n. 30). Il visto deve essere apposto sulla

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e segreteria2@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

comunicazione da inoltrare all'Agenzia delle Entrate, per attestare la conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta del 110%. Si tratta del c.d. "**visto leggero**". Tale visto attesta la presenza dei presupposti che consentono la detrazione d'imposta, la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati. Di fatto, quindi, il professionista deve effettuare un'attività di controllo documentale comparabile a quelle che devono essere effettuate per il visto sul modello 730.

Per i crediti che nascono da 730 il Visto di Conformità lo appone il Caf di riferimento (Tutela Fiscale) , per i crediti fiscali da 110% lo appone lo Studio Lorigiola di Padova mentre dal 1 gennaio 2024 , vista la sempre maggiore specificità della materia , per i crediti da dichiarazioni fiscali lo apporrà il Collega Rag. Matteo Giobbe , con Studio a San Biagio di Callalta , ed il cui compenso sarà così determinato :

1. Compensi, spese e contributi

Credito da euro 5.000 a euro 50.000 euro 450 (costo pratica)

Credito oltre euro 50.000 1,3% sull'eccedenza

Con l'occasione Vi ricordiamo che , come sempre , tutte le circolari elaborate ed inviate nel 2024 dallo Studio Monosi si trovano su : [2024 - Studio Monosi Circolari \(weebly.com\)](https://www.studiomonosi.it)

Grazie della collaborazione

I migliori saluti

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e segreteria2@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261